



COMUNE DI ORNICA

Provincia di Bergamo



COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 11-12-2023

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026 e approvazione della dotazione organica.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** in videoconferenza, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Colomba Milesi	SINDACO	Presente
Ambrogio Quarteroni	ASSESSORE	Presente
Alberto Milesi	ASSESSORE	Assente

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti il SINDACO Colomba Milesi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di G.C. n. 39 del 11-12-2023

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026 e approvazione della dotazione organica.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTE in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5,

possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'anno 2008;

VISTI:

L'art. 16 della l.183/2011 e l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- L'art. 27 comma 9 del dl 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

- L'art. 6 comma 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del piano di azioni positive per le pari opportunità previsto dal d.lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

EVIDENZIATO:

- Che l'art. 31-bis D.L. 152/21, convertito con la legge n. 233/21, ha previsto che al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

- che le già menzionate assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e sono possibili nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il Comune di Ornica non prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021 e quindi non necessita di un aggiornamento del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come confermata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE che la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026 è negativa in quanto non sono previste assunzioni o cessazioni nel triennio;

2) DI CONFERMARE la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come da schema allegato;

3) DI AUTORIZZARE:

- Per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l.78/2010 convertito in legge 122/2010 e S.M.I. E delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

- Per il triennio 2024/2026, in deroga all'art. Sopracitato e ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 152/21, le eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

4) DI PRECISARE che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

5) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 nr. 267

Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/200

E S P R I M E

parere in ordine alla **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ambrogio Quarteroni

Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/200

E S P R I M E

parere in ordine alla **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ambrogio Quarteroni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Colomba Milesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, 1° comma D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.)

Pubblicazione numero 268

Certifico io sottoscritto De Filippis Vincenzo su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li, 15-12-2023

De Filippis Vincenzo
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale

Li 15-12-2023

SEGRETARIO COMUNALE
De Filippis Dott. Vincenzo